

# IL NUOVO TRIBUTO “RES” ED EVOLUZIONE DEI TRIBUTI LOCALI STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

***“Illustrazione del testo normativo, approfondimento e proposta di collaborazione”***

Si chiamerà RES (Rifiuti e servizi) la nuova SERVICE TAX elaborata dai tecnici del Dipartimento per la Semplificazione Normativa che andrà a sostituire la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e la Tariffa d'igiene ambientale (TIA).

E' una delle novità del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2011 e contenente le ultime norme correttive in materia di federalismo.

Il nuovo tributo comunale comprenderà, oltre alla tassa ambientale per lo smaltimento dei rifiuti, anche una quota per la sicurezza, l'illuminazione e la gestione delle strade (manutenzione, pulizia).

Rispetto al progetto di legge del Governo Berlusconi anche per il decreto Monti la data chiave è il 1° gennaio 2013, poiché da tale data:

- è istituita in tutti i comuni italiani la RES (art. 14, comma 1);
- si applicano in via transitoria le disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), fino a quando non verrà emanato e divenuto applicabile il regolamento che definisce i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa;
- viene abrogato l'art. 14, comma 7, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, contestualmente alla soppressione di “tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza” (art. 14, comma 46, prima parte). Il “soggetto attivo dell'obbligazione tributaria” sarà il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo (art. 14, comma 2, D.L. n. 201/2011); il soggetto passivo sarà “chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte,

a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani” (art. 14, comma 2, D.L. n. 201/2011).

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva (art. 14, comma 4, D.L. n. 201/2011).

In proposito, l'art. 14 precisa che la RES:

- deve essere pagata da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse (art. 14, comma 5, D.L. n. 201/2011);
- se vi sono utilizzi temporanei (sei mesi al massimo nel corso dello stesso anno solare) deve essere pagata soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (art. 14, comma 6, D.L. n. 201/2011).

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni sarà responsabile del versamento della RES dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo (art. 14, comma 7, D.L. n. 201/2011).

La RES dovrà essere pagata in base a una tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Questa tariffa verrà calcolata considerando sia le dimensioni dell'immobile in questione, sia la quantità di rifiuti prodotta.

Infatti, il comma 9 dell'art. 14 precisa che la tariffa “è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12”.



Quanto alla determinazione della superficie assoggettabile alla RES, la disciplina del nuovo tributo dettata dal D.L. n. 201/2011 prevede che:

- per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo sia pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23 marzo 1998, n. 138 (revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie);

- per gli immobili già denunciati, i Comuni dovranno modificare d'ufficio (dandone comunicazione agli interessati), le superfici che risultino inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del Comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.M. Finanze 19 aprile 1994, n. 701 (automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari), per l'eventuale conseguente modifica, presso il Comune, della consistenza di riferimento;

- per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable.

Dalla superficie assoggettabile al tributo rimane fuori quella parte dove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (art. 14, comma 10).

In ogni caso, entro il 31 ottobre 2012 si dovranno elaborare i criteri per individuare il costo del servizio di gestione dei rifiuti e per determinare la relativa tariffa su cui si baserà la RES: tale compito è rimesso dal comma 12 dell'art. 14 ad un regolamento da emanarsi (per l'appunto, entro il 31 ottobre 2012), su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Come si è già anticipato, tale regolamento si applicherà dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore

mentre, in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data in cui sarà applicabile tale regolamento, si applicheranno le disposizioni di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

Il D.L. n. 201/2011 riconosce ai Comuni la possibilità di modificare la maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato che si applica alla tariffa a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, aumentandola (con un'apposita deliberazione del consiglio comunale) fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato (art. 14, comma 13).

D'altro canto, ai sensi dell'art. 14, comma 15, il Comune potrà prevedere riduzioni tariffarie (con regolamento), nella misura massima del 30%, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Nelle zone in cui non viene effettuata la raccolta, il tributo deve essere pagato in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrale o di fatto servita.

Questa particolare facoltà concessa ai Comuni di variare il tributo è confermata dal comma 19 che dispone che il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, iscrivendo tali agevolazioni in bilancio come autorizzazioni di spesa ed assicurandone la copertura con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Il comma 20 prevede che il tributo venga pagato nella misura massima del 20% della tariffa nei seguenti casi:

- mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti,
- svolgimento in violazione grave della disciplina di riferimento,
- interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.



Riepilogando, tutti i Comuni ancora a TARSU (6.898 nel 2011) dovranno, quindi, **nel corso del 2012** adeguare i propri archivi ed adottare gli atti necessari ad applicare il nuovo tributo che, analogamente a quanto avviene oggi per la TIA, è composto, secondo quanto dettato dal comma 11, “da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione”.

In breve: da una quota fissa e da una quota variabile, anche se – si presume – poi riunite in un unico importo **senza l’applicazione dell’IVA**, ma mantenendo il tributo provinciale.

Per i Comuni che applicano sia la TIA1 (tributo) che la TIA2 (corrispettivo) il tutto sarà più semplice, anche perché **resterà per tutti in vigore** – sino all’approvazione di un nuovo Regolamento ministeriale (che non potrà sconvolgere l’esistente...) – per il calcolo del nuovo tributo il **DPR 158/99** quello che contiene il “Metodo normalizzato” per la definizione della Tariffa.

Quindi le grosse novità riguarderanno i Comuni a TARSU che dovranno incrociare gli archivi con l’anagrafe e i vari “SUAP”, uffici commercio.


Il tutto dovrà assicurare “la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio” sulla base di un “piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso”.

Sulla superficie imputabile – che non potrà essere **inferiore all’80%** della superficie catastale (e anche questa non è una novità) dovrà, poi, essere applicata una **maggiorazione di 30 centesimi al mq.** (elevabili sino a 40 centesimi a discrezione del Comune) “a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni”.


*Sicuramente un consiglio per le Amministrazioni comunali sarebbe quello di non attendere fine anno (2012) per predisporre archivi, piani finanziari, ipotesi di applicazione, anche perché la legge 214 prevede che il tributo sia versato in quattro rate, la prima con scadenza a gennaio.*

*Di munirsi di strumenti efficaci per il calcolo ed il controllo dei tributi con strumento WebGis, proposto dalla ns. azienda, che partendo dalla gestione urbanistica è in grado di calcolare e controllare i nuovi tributi “RES”, l’IMU sulla prima e seconde case, sulle aree edificabili oltre ad usufruire di strumenti per interrogazioni e certificazioni urbanistiche in generale.*

**COMPILA ED INVIACI IL MODULO PER LA STESURA DEL REGOLAMENTO “RES” DA APPROVARE ENTRO IL 31 DICEMBRE; RICHIEDI UN PREVENTIVO PER DOTARTI DEL SISTEMA WEBGIS;**



*Interroga il sistema per U.I. o per contribuente e ti viene restituita: 1-la base imponibile 2-i soggetti proprietari – 3 imposta da versare*



**Geosystem Srl** via Biancolelle, 35 Montesarchio (BN) - sede operativa Area P.I.P. Tufara V. 83016 Roccabascera (AV)  
Tel.0824-840284 www.geosystem-srl.it

## MODULO PER REGOLAMENTO PER IL NUOVO TRIBUTO "RES"

Comune di

Prov

Popolazione residente  N°

Superficie territoriale  Kmq

Spett.le **Geosystem Srl**  
Via Biancolelle ,35  
82016 Montesarchio (BN)

Il Comune di \_\_\_\_\_ dichiara di voler aderire al programma WebGis per la stesura del Regolamento sui Tributi "Res", consapevole che la presente domanda ha valore di proposta che si considererà accettata solo al momento del ricevimento della stessa dalla Geosystem s.r.l.

A tal fine si comunicano i seguenti dati:

a) abitazione con unico occupante

si  no  % \_\_\_\_\_

b) abitazione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo

si  no  % \_\_\_\_\_

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o non continuativo

si  no  % \_\_\_\_\_

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero

si  no  % \_\_\_\_\_

e) fabbricati rurali ad uso abitativo

si  no  % \_\_\_\_\_

f) ulteriori agevolazioni (specificare) \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_

Si autorizza la Geosystem s.r.l. ad emettere fattura di importo pari ad € 100,00 (cento/00), IVA compresa, quale corrispettivo per la formulazione del regolamento per i tributi "RES".

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

\_\_\_\_\_

Richiesta di preventivo per sistema Web Gis si  no

